



DETERMINA 987 DEL 12/03/2025

**OGGETTO: ARS DISTRICT – IL PARCO DELL'ARSENALE – INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EPOCA AUSTRIACA – LOTTO “PALAZZINA DI COMANDO AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE – EDIFICI 1, 2A – 2B – 2C ED AREE ESTERNE” FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR (M5 - C2 - I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”).**

**AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DEL RTI CRESSONI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL E GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL PER LA “REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI”, OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG11.**

**FASCICOLO 2022/06.04/103 – CUP I33D21000540001 – CIG 9888013675 – CODICE PBM 3992.**

## LA DIRIGENTE TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 4006 del 19/09/2023 e successivo contratto RM 89280 del 29/11/2023, prot. 460458 del 14/12/2023 si è proceduto ad affidare, nell'ambito del programma “*Ars District – Il Parco dell'Arsenale – Interventi per il recupero e la riqualificazione del complesso di epoca austriaca*”, i lavori del lotto “Palazzina di comando aree esterne e corte centrale – Edifici 1, 2A – 2B – 2C ed aree esterne” finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (M5 - C2 - I2.1 “Rigenerazione Urbana”) – CUP I33D21000540001 – e del lotto 1 “Demolizioni, bonifiche, reti tecnologiche” – CUP I31E19000000002 – all'impresa **Fratelli Navarra srl** con sede in Milano (MI), per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 16,58%, di euro 15.437.930,62 oltre IVA.

Premesso altresì che in sede di offerta l'impresa appaltatrice ha indicato che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, “*i lavori di cui alla categoria OG11 fino alla concorrenza massima dell'80%, i lavori di cui alle categorie OG12, OS32, OS24, OG6, OS18A, OG10, OS4, OG1 al 100% e, fino alla concorrenza massima del 49%, le opere di cui all'acronimo OG2*”.

Preso atto che:

- con domanda, prot. n. 22827 del 17 gennaio 2025, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 del citato decreto legislativo n. 36/2023, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare al **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito da **Cressoni Impianti Tecnologici srl** (mandataria) e **Gastaldi Tecnoimpianti srl** (mandante), la “*realizzazione degli impianti tecnologici*”, opere appartenenti alla categoria OG11, per l'importo di euro 2.538.948,77 oltre IVA,



trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;

- l'appaltatore con nota, prot. 94884 dell'11 marzo 2025, ha integrato la documentazione richiesta.

Considerato che:

- i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG11 (impianti tecnologici), in ragione delle previsioni dell'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto, devono essere eseguiti direttamente dall'appaltatore per una quota almeno pari al 20% e, quindi, tenuto conto del ribasso del 16,58% offerto dall'appaltatore in sede di gara, per un importo massimo di euro 2.380.818,07, inclusi oneri della sicurezza;
- la presente richiesta di subappalto non rientra, pertanto, nei suindicati limiti.

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 36/2023 con il contratto di subappalto l'appaltatore incarica un terzo di eseguire, in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio della stazione appaltante. Si tratta, quindi, di contratto-derivato dal contratto di appalto, che ne costituisce il necessario presupposto;
- benchè non si venga a determinare un rapporto diretto tra la stazione appaltante ed il subappaltatore, il rapporto di subappalto ha rilevanza anche per la stazione appaltante anche in vista di un eventuale pagamento diretto del subappaltatore qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 13 del suindicato art. 105;
- l'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2015, al comma 7, stabilisce che "il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici";
- pertanto, tenuto conto della necessità di garantire il necessario collegamento con il contratto di appalto, previsto dalla citata disposizione normativa, l'autorizzazione al subappalto, nel caso di specie, non può che essere parametrata agli importi stabiliti nel contratto di appalto;
- l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà quindi determinato, in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, fino all'importo massimo, al netto del ribasso offerto in sede di gara e inclusi oneri della sicurezza, di euro 2.380.818,07 previsto per la categoria OG11;
- l'importo massimo suindicato di euro 2.380.818,07 rileva anche ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;
- le società subappaltatrici hanno dichiarato di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

Dato atto che, come risulta dalla comunicazione via mail in data 11 marzo 2025, la Direzione Centrale Unica di Committenza ha svolto l'istruttoria di competenza:

- sono state espletate le verifiche di legge e che per la società subappaltatrice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023 ed è stato, altresì, verificato il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;

- dalla consultazione on line sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti delle società subappaltatrici;
- la società subappaltatrice **Cressoni Impianti Tecnologici srl** è in possesso dell’attestazione SOA per i lavori della categoria OG11 – Classifica III-BIS, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla società “CQOP SOA” n. 45433 AL/10/00 con scadenza al 6 aprile 2026 e, pertanto, non occorre l’acquisizione della c.d. patente a punti nei cantieri;
- la società subappaltatrice **Gastaldi Tecnoimpianti srl** è in possesso dell’attestazione SOA per i lavori della categoria OG11 – Classifica IV-BIS, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla società “ESNA-SOA” n. 30759/16/00 con scadenza al 24 settembre 2026 e, pertanto, non occorre l’acquisizione della c.d. patente a punti nei cantieri;
- dal Durc on line della **Cressoni Impianti Tecnologici srl**, prot. INAIL n. 47958041, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 24 giugno 2025;
- dal Durc on line della **Gastaldi Tecnoimpianti srl**, prot. INPS n. 44922873, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 3 luglio 2025;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;
- la società subappaltatrice **Cressoni Impianti Tecnologici srl** è iscritta nella “White List” della Prefettura di Modena, con scadenza al 21 gennaio 2026;
- la società subappaltatrice **Gastaldi Tecnoimpianti srl** ha presentato domanda di iscrizione alla “White List” della Prefettura di Modena in data 29 novembre 2024 e, pertanto, si è proceduto alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, come disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 di approvazione del Codice delle leggi antimafia;
- l’art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011 stabilisce che, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca dati nazionale Antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, fatta salva la revoca delle autorizzazioni nel caso sopravvenga l’informazione antimafia interdittiva.

#### Visti:

- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

## D E T E R M I N A

1. di autorizzare l’appaltatore, nell’ambito dei lavori in oggetto finanziati dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR (M5 – C2 - I2.1), ai sensi dell’art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, ad affidare in subappalto al **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito da **Cressoni Impianti Tecnologici srl**

(mandataria) e **Gastaldi Tecnoimpianti srl** (mandante), la “*realizzazione degli impianti tecnologici*”, opere appartenenti alla categoria OG11, indicate nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;

2. di dare atto, come indicato nelle premesse del presente provvedimento, che l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, fino all'importo massimo, al netto del ribasso offerto in sede di gara e inclusi oneri della sicurezza, di euro 2.380.818,07 previsto per la categoria OG11 nel medesimo Capitolato Speciale d'Appalto;
3. di dare atto, altresì, che l'importo massimo suindicato di euro 2.380.818,07 rileva anche ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;
4. di dare atto, inoltre, che nel caso in cui venga successivamente acquisita l'informazione antimafia interdittiva si provvederà, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, alla revoca del presente provvedimento;
5. prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 119 del suddetto decreto legislativo, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);
6. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore lavori e al coordinatore della sicurezza per i successivi adempimenti e controlli di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
GIANELLO RAFFAELLA